

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE luglio 2016

Normativa

Diritti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sospensione d'ufficio dall'Albo per omissione del pagamento

Circolare del Comitato nazionale dell'Albo del 1 luglio 2016 Stabilita un'unica data di decorrenza degli effetti della sospensione (vedi)

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 26 maggio 2016 Il Decreto fornisce indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune (vedi)

Giurisprudenza

Raccolta e trasporto in forma ambulante

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 09 giugno 2016, n. 23908 Corte di Con la Sentenza in esame la Corte di Cassazione si pronuncia sul fenomeno del commercio dei rifiuti in forma ambulante, con particolare riguardo alla deroga riconosciuta dall'articolo 266, comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 1521 per chi effettua tale attività (vedi)

Albo Telematico

Chiusura del provvedimento nell'ambito della procedura di download Il consulente non vede il provvedimento tra quelli della sua scrivania. (vedi)

Normativa

Diritto di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sospensione d'ufficio dall'Albo per omissione del pagamento

Circolare del Comitato nazionale dell'Albo del 1 luglio 2016

Stabilita un'unica data di decorrenza degli effetti della sospensione

L'art. 24, comma 4, del D.M. 120/2014 dispone che il versamento del diritto annuale d'iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Il comma 7 dello stesso articolo dispone che l'omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale dell'effettuazione del pagamento.

Al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, il Comitato Nazionale ha ritenuto necessario prevedere un'unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione di cui sopra.

Con propria circolare del 1 luglio 2016, il Comitato Nazionale dell'Albo ha stabilito che, per l'anno 2016, le Sezioni regionali debbano adottare i provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.M. 120/2014, con decorrenza dell'efficacia 31 luglio 2016.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 26 maggio 2016, "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2016, fornisce indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo.

Per raccolta differenziata si intende "la raccolta in cui un flusso di rifiuti sia tenuto separatamente in base al tipo e alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico" (art. 183, comma 1, lettera p, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La raccolta differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni: ·

- carta:
- metalli;
- plastica;
- vetro:
- se possibile, il legno.

Le linee quida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa.

I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole Regioni si attengono della formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale

Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.

torna su 🔨

Giurisprudenza

Raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 09 giugno 2016, n. 23908

Con la Sentenza in esame la Corte di Cassazione si pronuncia sul fenomeno del commercio dei rifiuti in forma ambulante, con particolare riguardo alla deroga riconosciuta dall'articolo 266, comma 5 del <u>D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>⁽¹⁾ per chi effettua tale attività e sulla delimitazione dell'ambito di efficacia di tale eccezione alle sole ipotesi in cui si possa applicare la normativa sul commercio ambulante di rifiuti contenuta nel <u>Decreto legislativo 31</u> marzo 1998, n. 114.

La pronuncia oggetto del ricorso per Cassazione è relativa all'assoluzione, pronunciata dal Tribunale di Asti, di tre imputati nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l'emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006.

Il G.I.P. del Tribunale di Asti assumeva che l'iscrizione richiesta dall'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 riguarda esclusivamente "l'attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicché la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi....restando quindi estranea la condotta di coloro che, come gli imputati, agivano su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o consegnate dai privati." Inoltre, "a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi...l'esercizio di tale attività doveva considerarsi liberalizzata non necessitando di particolari provvedimenti autorizzativi".

Avverso tale Sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Asti ricorreva in Cassazione rilevando l'erronea applicazione, da parte del G.I.P. del Tribunale di Asti, della deroga riconosciuta dall'articolo 266 del D.lgs. 152/2006.

La Corte annullando la Sentenza, motiva i due profili della propria decisione, uno di carattere giurisprudenziale, l'altro normativo.

Sotto il primo profilo la Corte richiama precedenti pronunce relative ad "identiche questioni" già sottoposte all'attenzione della stessa.

Con la Sentenza n. 29992 del 24/06/2014 (Lazzaro), aveva affermato, da un lato che "la condotta sanzionata dall'articolo 256, comma 1, D.lgs. 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità", e dall'altro, che la "deroga prevista dall'articolo 266, comma 5, D.lgs. 152/2006 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 114/1998, nonché, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio".

Con un'altra Sentenza, la n. 8563 del 15/01/2015 (Negro), la Corte aveva chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'articolo 266, comma 5, del D.lgs. 152/2006, alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante "e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice di merito, escludendosi, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti di terzi consistenti, per lo più in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuato dal D.lgs. 114/1998".

Sotto il secondo profilo rileva che l'introduzione del comma 1bis all'interno dell'articolo 188 del D.lgs. 152/2006 ad opera dell'articolo 30 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che dispone che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5", non riconosce analoga esclusione, essendo quindi necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori.

Tale deroga, in realtà, introduce un'eccezione a quella prevista 266, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e si limita ad escludere l'esenzione, dall'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di quelle attività di trasporto e di raccolta che, anche se esercitate "commercialmente", abbiano ad oggetto il rame ed i metalli ferrosi e non ferrosi, in tal modo tornando ad applicarsi le più rigorose regole generali".

Pertanto, per chi esercita oggi l'attività in forma ambulante di trasporto e/o raccolta di metalli e rame sono richiesti tali adempimenti (quindi la deroga è inapplicabile tout court), per chi la esercitava prima della modifica citata del D.lgs. 152/2006 ad opera della L. 221/2015, incomberà sul giudice del processo accertare, in "l'esistenza e la validità del titolo

abilitante al commercio e la riconducibilità del rifiuto raccolto e trasportato all'attività autorizzata".

In definitiva la Corte annulla la Sentenza del Tribunale di Asti, il quale dovrà continuare ad attenersi ai principi sopra enunciati, già sanciti dalla Corte con la citata Sentenza Lazzaro (29992 del 24/06/2014).

(1) Articolo 266, comma 5 "le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."

torna su

Albo Telematico

A partire dal 1 gennaio 2015, la presentazione delle pratiche all' Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene unicamente con modalità telematica utilizzando Agest Telematico. Il programma è accessibile dal <u>sito</u> ufficiale dell'Albo

Chiusura del provvedimento nell'ambito della procedura di download

Come già ricordato nell'Informativa di maggio, dal 2 aprile 2016 è attiva la <u>procedura</u> per il download dei provvedimenti rilasciati dalle Sezioni. Questa ulteriore semplificazione amministrativa consente all'Impresa, dopo aver effettuato i pagamenti dovuti, di scaricare l'atto autorizzatorio e di stamparlo dalla propria postazione senza necessità di doversi recare presso gli uffici delle Sezioni.

Nei casi in cui l'istanza telematica sia stata inviata da parte di una struttura, il provvedimento è visibile e scaricabile anche da quest'ultima accedendo ai provvedimenti dell'impresa dalla propria scrivania telematica, mediante il pulsante "vai all'area dei provvedimenti per l'impresa".

La procedura di download è possibile solo per i provvedimenti chiusi.

Pertanto, se la ricezione della seconda notifica da parte dell'impresa a fronte della regolarizzazione dei pagamenti non è andata a buon fine (poiché ad esempio non ricevuta dalla "PEC impresa"), il provvedimento non è chiuso e quindi non è visibile dalla scrivania telematica della struttura.

In questo caso è necessario procedere con la chiusura del provvedimento che può essere fatta esclusivamente dall'impresa.

Quest'ultima, nella propria area riservata, all'interno del menu "Pratiche Agest" troverà il pulsante "chiudi provvedimento".

Successivamente alla chiusura il provvedimento sarà visibile e disponibile per il download anche dalla struttura.

torna su ↑

www.tn.camcom.it